

PROPOSTA DI LEGGE

LEGGE QUADRO PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

*L*e modifiche introdotte al titolo V della parte seconda della Costituzione e in particolare all'articolo 117 (legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno suggerito un adeguamento della disciplina in materia di spettacolo ai principi ispiratori di tali modifiche. L'orientamento federalista dell'articolo 117 e il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e regioni trovano adeguato riscontro nella formulazione con cui la proposta di legge si presenta, avendo come obiettivo la semplificazione, l'armonizzazione e la razionalizzazione del panorama legislativo dello spettacolo quale bene culturale e strumento indispensabile di consociazione civile e di affermazione dell'identità nazionale. Dopo l'emanazione della legge « madre » del 1985 (legge n. 163), istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), provvedimento di carattere economico che rinviava a leggi « figlie », mai varate dal Parlamento, la regolamentazione dei diversi settori dello spettacolo, la presente proposta di legge rappresenta un organico e snello strumento normativo, di principi e di indirizzi, che pone al centro dell'attenzione non più gli operatori culturali, bensì la collettività, unica destinataria dell'intervento pubblico.

La presente proposta di legge si prefigge dunque di colmare i vuoti normativi e di armonizzare il panorama legislativo stratificatosi negli ultimi decenni, anche per corrispondere all'esigenza di definire un assetto istituzionale che dia seguito, come già detto, alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 e alle sollecitazioni della Corte costituzionale. Lo spettacolo va considerato un'opportunità e una risorsa per l'economia, la coesione sociale e l'immagine del nostro Paese, un valore aggiunto di una identità, di una storia e di una tradizione da valorizzare in un contesto globalizzato sempre più omogeneizzante. Muovendo da tali presupposti, si intendono richiamare i principi sanciti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007, ma anche la necessità di valorizzare il pluralismo e la libera espressione della creatività. Una legge quadro non può che essere di principi, snella ed essenziale, rinviando a successive fasi l'attuazione e gli adempimenti tecnici. Tra i principi, si vogliono in questa sede evidenziare:

- a) il prioritario interesse nazionale e una politica nazionale dello spettacolo dal vivo, con forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, aree metropolitane e comuni;
- b) la diffusa presenza sul territorio dello spettacolo dal vivo per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
- c) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
- d) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;
- e) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema scolastico;
- f) la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;
- g) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;
- h) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare;
- i) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti che influenzano la libertà del mercato e la libera concorrenza;
- l) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza degli investimenti;
- m) la cadenza triennale dei finanziamenti a valere sul FUS, inteso come fondo di investimento.

Individuate le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, dello Stato e del sistema delle autonomie locali, si individuano e si introducono nuovi strumenti per sostenere la riorganizzazione e lo sviluppo del settore, e in particolare ci si riferisce:

- 1) alla semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, con nuovi presupposti e requisiti per l'accesso all'intervento pubblico;
- 2) all'istituzione della banca dati professionale che censisce, in base ad autocertificazione della pubblica amministrazione, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed organizzativa nel settore;
- 3) alla funzione individuata per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di concorrere alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo;
- 4) alla regolamentazione dell'avvicendamento alle sovrintendenze e alle direzioni degli enti e degli organismi, attraverso pubblici bandi di concorso per titoli ed esami, al fine di favorire il ricambio delle esperienze artistiche e professionali;
- 5) alla disciplina della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;
- 6) all'utilizzo dell'Istituto per il credito sportivo per la costituzione di un apposito fondo di garanzia destinato a ridi-

menzionare gli effetti del Trattato di Basilea 2 e a favorire l'accesso al credito;

7) a ricondurre l'intervento della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa - nell'ambito dei progetti sulle strutture teatrali e multimediali e per la piena fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili;

8) all'adozione della detassazione degli utili reinvestiti, cosiddetta « tax shelter», di crediti di imposta, della detassazione di entrate e proventi finalizzati alla gestione delle attività dello spettacolo dal vivo, sia per gli operatori che per gli esterni al settore;

9) all'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione reimpiegati;

10) ai crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;

11) alla semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti fiscali, con estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese;

12) alle agevolazioni fiscali in favore dei professionisti del settore per le spese di vitto e alloggio correlate allo svolgimento dell'attività.

Uno specifico richiamo è previsto al mondo del lavoro e al welfare, con misure volte a constatare l'andamento del mercato del lavoro e la valutazione delle politiche del lavoro, a subordinare il diritto alla pensione di vecchiaia, per tesserati e ballerini al compimento del quarantatreesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno per le donne, a consentire versamenti volontari per il raggiungimento del numero minimo annuo di giornate lavorative necessarie ai fini pensionistici, ad estendere ai lavoratori del settore le tutele dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Sul piano operativo, è introdotto il Consiglio dello spettacolo dal vivo, composto da ventiquattro membri, articolato in quattro comitati tecnici (musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante) espressione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dello Stato e delle associazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di area esprimendo pareri obbligatori e vincolanti sulla ripartizione del FUS tra settori (incluse le quote per progetti multidisciplinari, per il sostegno ai nuovi talenti – anche della musica leggera – e per l'incremento per la danza con le risorse già destinate ai corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche che assumono piena autonomia), sull'utilizzo di risorse aggiuntive, sul riequilibrio territoriale delle attività e sulla valutazione dei progetti di attività, con l'erogazione di contributi triennali in forma convenzionata.

La parte conclusiva della presente proposta di legge è dedicata alla ricognizione generale della musica (colta ed extracolta), del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante, di cui sono riconosciuti, attraverso l'espressione artistica, l'insostituibile valore sociale, economico e formativo per la collettività.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero.

2. In attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.

3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessari alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale

4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive, tutela la proprietà intellettuale, i tempi di non lavoro e l'accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.

Art. 2**Oggetto e principi fondamentali**

1. La presente legge fissa i principi che sovrintendono l'azione pubblica in materia, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni per creare i presupposti di una politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse del privato e del privato sociale.
2. Costituiscono principi fondamentali:
 - a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
 - b) la valorizzazione dello spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio artistico e culturale;
 - c) il sostegno alle attività di produzione nazionale, in particolare della contemporaneità, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;
 - d) la promozione delle sue finalità sociali anche in un'ottica di relazione fra le culture e l'interculturalità;
 - e) la radicata e diffusa presenza sul territorio per favorire pari opportunità di accesso alla sua fruizione anche da parte dei meno abbienti e disagiati;
 - f) la promozione dei nuovi talenti e dell'innovazione artistica ed imprenditoriale;
 - g) l'azione in favore delle strutture dello spettacolo dal vivo, essenziale momento di aggregazione sociale e di fruizione multidisciplinare della proposta;
 - h) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi;
 - i) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
 - j) la sensibilizzazione e la promozione del pubblico e del prodotto artistico attraverso l'editoria e gli strumenti della convergenza multimediale;
 - k) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etnoantropologici per favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
 - l) il riconoscimento agli organismi dello spettacolo dal vivo della qualifica di piccola e media impresa;
 - m) la tutela sociale degli operatori del settore attraverso gli strumenti del welfare;
 - n) il riconoscimento della professione di agente per lo spettacolo dal vivo;
 - o) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
 - p) il contrasto di oligopoli e di posizioni dominanti o pregiudizievoli della libera concorrenza al fine di salvaguardare la libertà dell'espressione artistica in tutti i suoi generi e manifestazioni e di promuovere pari opportunità di accesso al mercato per le attività e per i fruitori;
 - q) la garanzia di adeguate risorse pubbliche e la promozione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore, nell'ottica di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza degli investimenti, secondo criteri di qualità imprenditoriale ed artistica, di ricaduta sociale e di economicità.

Art. 3**Compiti della Conferenza unificata**

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata, assume le seguenti funzioni:
 - a) si esprime sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo;
 - b) di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali si esprime sulla ripartizione delle risorse, destinate per settore, allo spettacolo dal vivo;
 - c) di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali si esprime sui provvedimenti relativi ai criteri e modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo»;
 - d) su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, si esprime sulla ripartizione tra le regioni del Fondo per la creatività di cui all'articolo 9 della presente legge;
 - e) promuove e coordina intese interistituzionali tese a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
 - f) promuove e coordina accordi interistituzionali per la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
 - g) promuove e coordina forme di intese e di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione e alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
 - h) promuove e coordina protocolli d'intesa interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;

- i) assicura lo scambio di dati e informazioni per concertare linee di indirizzo comune per la programmazione nazionale degli interventi relativi al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, con particolare riferimento al processo di transizione al sistema digitale, alla ristrutturazione e all'eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo e alla multimedialità. La programmazione nazionale degli interventi avviene attraverso il coordinamento di appositi piani regionali, ai quali concorrono i comuni e le province, ed è elaborata allo scopo di determinare le priorità dell'accesso ai contributi dell'Arcus spa di cui al successivo articolo 16;
- j) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Stato, regioni, province, comuni e comunità montane finalizzati alla costituzione di un archivio nazionale, in rete con gli archivi regionali laddove esistenti;
- k) assicura a livello interistituzionale lo scambio di dati e di informazioni per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, sia statale che territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale, anche in collaborazione con istituti di statistica, uffici studi e banche dati di strutture pubbliche e private che perseguono medesime finalità.

Art. 4 **Compiti dello Stato**

1. I compiti statali in materia di spettacolo sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali al quale spetta la titolarità del Fondo.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, al Ministro per i beni e le attività culturali sono conferite le seguenti funzioni:
- a) definisce, d'intesa con la Conferenza unificata, gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo, che assume il carattere di fondo di investimento pluriennale, e di ulteriori risorse destinate e da destinare al settore;
- b) opera, su indicazione del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17 e d'intesa con la Conferenza Unificata, la ripartizione della quota parte del Fondo tra i diversi settori dello spettacolo dal vivo e delle risorse aggiuntive, incluse specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare e al sostegno di nuovi talenti in ogni campo dello spettacolo, inclusi nuovi autori e cantanti di musica popolare contemporanea per la tutela del patrimonio della canzone italiana;
- c) promuove e sostiene lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
- d) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, e per una migliore comprensione delle culture di Paesi terzi;
- e) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione Europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, utilizzando, ove possibile, la rete diplomatica-consolare e quella degli Istituti italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri;
- f) costituisce, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, un portale per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte nel contesto del mercato interno ed esterno dell'Unione Europea;
- g) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la costituzione di un apposito fondo di garanzia;
- h) sottoscrive protocolli d'intesa con le diverse piattaforme radiotelevisive per destinare consoni spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che, a tal fine, procede alla costituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di spettacolo dal vivo;
- i) assicura la conservazione del patrimonio artistico e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
- j) vigila, attraverso le autorità preposte, sulla sussistenza delle condizioni per un corretto sviluppo del mercato dello spettacolo dal vivo;
- k) promuove la costituzione dell'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare la memoria visiva delle attività in sistema digitale, prevedendo una sezione specifica dedicata a ciascuno dei settori e per i diversi generi che lo compongono; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico;
- l) definisce i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e per lo svolgimento di spettacoli dal vivo
2. L'azione della pubblica amministrazione è improntata a tempestività, certezza e oggettività della norma nonché alla trasparenza dei criteri di quantificazione, erogazione e verifica degli esiti del sostegno pubblico.
3. L'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito definito Osservatorio, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, si rapporta con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, il sistema universitario, istituti di statistica nell'attività di monitoraggio e di vigilanza sull'utilizzo delle risorse pubbliche in ordine a criteri di valutazione dell'efficienza

38- Documenti. Legge quadro per lo spettacolo

e dell'efficacia dell'investimento, di evoluzione dei settori dello spettacolo dal vivo, di analisi delle politiche di promozione del pubblico e di attività previsionali. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio si correla ad analoghe strutture pubbliche e private straniere, con particolare riguardo a quelle europee.

4. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

5. All'interno dell'Osservatorio è istituito uno "sportello" di orientamento, formazione e consulenza ai soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, nonché servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati.

Art. 5

Compiti delle regioni, delle province delle città metropolitane, e dei comuni

1. Nell'ambito delle specifiche prerogative istituzionali previste dal Titolo V – Parte II della Costituzione, le regioni, le province le città metropolitane e i comuni, in ossequio ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2. In particolare:

- a) le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
- b) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, in ogni genere e manifestazione, favorendone il consolidamento del rapporto con il territorio con criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte e partecipate dalle regioni e dagli enti locali, che rispondono ai citati criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo del settore senza preconstituire oggettive limitazioni della libera concorrenza del mercato;
- c) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria dello spettacolo dal vivo e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;
- d) le regioni favoriscono il sostegno di nuovi talenti e il rinnovamento della scena artistica in concorso con lo Stato;
- e) le regioni, le province, le città metropolitane ed i comuni favoriscono, attraverso convenzioni triennali, il sostegno alle residenze multidisciplinari, quali progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditorium e tutte le strutture polivalenti, ovvero l'insieme di più strutture nell'ambito di un territorio definito che, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale momento di aggregazione sociale;
- f) le province svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con la borsa «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 15, comma 6, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità del mondo del lavoro di assorbire nuova occupazione;
- g) le regioni promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno delle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
- h) le regioni concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione audiovisivi in rete con l'archivio nazionale;
- i) le città metropolitane ed i comuni effettuano il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili a ospitare tali attività, e regolamentano le concessioni stesse;
- j) le regioni promuovono l'istituzione di fondi di garanzia per agevolare l'accesso al credito e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile;
- k) le regioni definiscono, in concorso con i comuni, con le città metropolitane e con le province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini della programmazione di cui all'articolo 3;
- l) le regioni promuovono e stipulano protocolli d'intesa, anche attraverso finanziamenti finalizzati, con le emittenti radiotelevisive locali e con le sedi regionali della RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la destinazione di spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio;
- p) le regioni predispongono progetti da inoltrare all'Unione europea per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo;
- q) le regioni verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio in collaborazione e scambio di informazioni con l'attività di osservatorio di province, città metropolitane, comuni e del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria stabilita dall'articolo 119 della Costituzione, provvedono ad adeguare le risorse finanziarie in favore dello spettacolo dal vivo ai nuovi compiti ad esse spettanti ai sensi della presente legge.

Capo II**INTERVENTI DI RIFORMA****Art. 6****Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo**

1. Agli organismi dello spettacolo dal vivo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di sostenere forme innovative di attività interdisciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata ed acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui al successivo articolo 17 e delle competenti commissioni parlamentari, sono fissati criteri, modalità, ed incentivi per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma.
4. Al fine di favorire l'avvicendamento delle esperienze artistiche e professionali e garantire il più ampio e libero accesso alle direzioni degli enti e degli organismi dello spettacolo dal vivo, gli incarichi sono conferiti con pubblici bandi di concorso per titoli ed esami e sono rinnovabili per un solo mandato.
5. L'Ente teatrale italiano, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836 di promozione della cultura dello spettacolo dal vivo e di conservazione del patrimonio artistico, provvede a:
 - a) valorizzare la conoscenza e la diffusione delle attività del teatro e della danza;
 - b) promuovere la diffusione del repertorio della classicità e delle sue interpretazioni contemporanee in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso la costituzione di un circuito di teatri greci e di anfiteatri romani, promuovendo sinergie e rapporti organici con il mondo della scuola e dell'università;
 - c) istituire l'archivio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 2 lettera k);
 - d) fornire consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli Istituti italiani di cultura all'estero nella concertazione e definizione dei fabbisogni e degli obiettivi, nella individuazione delle aree geografiche e nella realizzazione dei progetti tesi a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività dello spettacolo dal vivo all'estero, nonché l'ottimizzazione delle risorse investite.
6. I teatri di proprietà dell'Ente teatrale italiano concorrono all'attuazione delle finalità e del progetto di attività dell'ente.
7. Accedono ai finanziamenti pubblici le imprese la cui attività assume carattere internazionale, nazionale o territoriale, secondo i seguenti presupposti:
 - a) internazionale, quando sia verificato negli ultimi cinque anni nell'ambito di scambi culturali d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
 - b) nazionali, quando sia assicurata una funzione socio culturale sull'intero territorio nazionale. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il riconoscimento è attribuito a tutte le imprese che abbiano ricevuto sia contributi statali che territoriali negli ultimi cinque anni. Al termine del triennio, la funzione sarà attribuita e riconosciuta dalla Conferenza unificata, su proposta del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, alla luce degli obiettivi e delle strategie individuate per la creazione di un sistema nazionale integrato dello spettacolo dal vivo;
 - c) territoriali, laddove l'impegno si realizzi in ambito esclusivamente locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana, il comune del territorio di residenza e di operatività dell'impresa.
8. I finanziamenti pubblici in sede nazionale e territoriale assumono la forma di convenzioni coordinate tra Stato, Regioni, Enti locali per il sostegno dei progetti.

Art. 7**Riforma del Fondo Unico dello Spettacolo**

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo Unico per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato dalle seguenti ulteriori risorse:
 - a) 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;
 - b) 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
 - c) 10 per cento dei fondi non ripartibili incassati dalla Società italiana degli autori ed editori;
 - d) il prelievo alla fonte del cinque per cento delle risorse che le società erogatrici di servizi di pubblica utilità destinano annualmente a iniziative promozionali e pubblicitarie;

- e) il 5% per cento dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;
- f) il 10% cento delle somme derivanti da atti di convenzione stipulati con il sistema delle fondazioni bancarie;
- g) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo.

Art. 8

Istituzione del Fondo perequativo

1. E'istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministro per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:
 - a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
 - b) alla realizzazione, ristrutturazione o ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e con caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con ARCUS Spa.
2. Al finanziamento del Fondo perequativo, per il primo triennio di applicazione della presente legge, quantificato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) riservate al Ministero per i beni e le attività culturali per il periodo 2007- 2013.

Art. 9

Istituzione del Fondo per la creatività

1. E'istituito il Fondo per la creatività, le cui risorse sono destinate alla promozione e sostegno di nuovi talenti dello spettacolo dal vivo, alla loro formazione ed alla realizzazione delle loro creazioni. Le risorse del fondo sono assegnate alle regioni e da queste erogate esaminando e coordinando i diversi progetti che dovranno avere considerazione autonoma e dettagliata nei bilanci delle imprese proponenti.
2. Alla dotazione del fondo per la creatività, per il primo triennio di applicazione della presente legge quantificato in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) riservate al Ministero per i beni e le attività culturali per il periodo 2007- 2013.
3. Nell'ambito del fondo per la creatività, 10 milioni di euro annui sono riservati al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare, alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori o gruppi musicali e di danza ed alla realizzazione delle loro opere, 2,5 milioni di euro annui per borse di studio a ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo, 2,5 milioni di euro annui per la promozione della musica, della coreutica e del teatro amatoriale mediante il sostegno all'attività delle associazioni più rappresentative ed agli organismi di formazione di autori ed interpreti di musica contemporanea.
4. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti l'innovazione interdisciplinare, si dovrà tener conto particolarmente dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale, e della creazione di presidi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra platea e scena.

Art. 10

Norme di agevolazione ed interventi in materia fiscale

1. Gli organismi dello spettacolo dal vivo usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 12 ottobre 2005.
2. L'intervento indiretto dello Stato è attuato attraverso:
 - a) l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;
 - b) i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore per il sostegno di nuovi autori, interpreti, musicisti, cantanti e ballerini;
 - c) totale deducibilità, sia dal reddito imponibile delle persone fisiche, sia dal reddito delle società, delle erogazioni liberali in denaro;
 - d) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e armonizzazione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali.
3. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché

le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purchè funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

4. Alle attività teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (ritenuta d'acconto del 4%)

5. Alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (.imposta di registro)

6. Alle fondazioni e alle associazioni con personalità giuridica finanziate dal Fondo si applica il regime di esenzione fiscale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) già operante per le fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

7. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni del Ministero dei trasporti sulle direttive e sul calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.

8. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo, individuati in dieci milioni di euro all'anno, si provvede si provvede per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze attingendo allo specifico accantonamento relativo al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Art. 11

Educazione culturale, formazione professionale

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quale momento fondamentale di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue diverse manifestazioni.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed universitarie, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica tescorea e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.

3. Al fine di favorire progetti di educazione culturale e la formazione amatoriale e professionale delle nuove generazioni sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

Art. 12

Formazione professionale ed alta formazione

1. La Conferenza unificata, nel rispetto della competenza delle regioni, promuove intese ed accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie, promuovendo un coordinamento nazionale delle iniziative formative e di condivisione delle linee di intervento.

2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, università ed enti preposti, curano la formazione, l'aggiornamento e la creazione, permanenti e continui, di profili professionali dello spettacolo dal vivo ed assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli operatori del settore e degli addetti della pubblica amministrazione.

3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie delle belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e, d'intesa con la Conferenza unificata, promuove corsi e concorsi di alta qualificazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione ed alla selezione di giovani artisti.

4. L'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e l'Accademia nazionale di danza assicurano ai propri allievi adeguati criteri di attività formativa e di ricerca didattica, realizzando progetti in collaborazione con istituzioni estere volti a favorire gli scambi internazionali, l'alta formazione professionale e il conseguente ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro italiano ed europeo.

5. Le Accademie di cui al comma 4 possono temporaneamente attivare sul territorio sedi decentrate della propria attività in presenza di peculiari percorsi didattici e di specifiche esigenze sinergiche manifestate da regioni ed enti locali.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di classificazione nazionale tra le scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea, facenti capo all'Accademia nazionale di danza, e le scuole di ballo, facenti capo agli Istituti superiori di educazione fisica. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture preposte all'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari

42- Documenti. Legge quadro per lo spettacolo

per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i corsi di formazione nell'ambito della danza possono essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei titoli di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.

9. L'Accademia d'arte circense promuove specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene e promuove il centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) al fine di istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche ai fini della costituzione di un museo del circo e di metter a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.

10. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per gli addetti ai servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla competente amministrazione per la definizione di un indirizzo di studi specifico; il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Banca dati professionale

1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'ENPALS e con la borsa «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 15, comma 6, è istituita una banca dati professionale in cui sono censite in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della direzione medesima, le persone fisiche che presentano presupposti e titoli per svolgere attività manageriale artistica ed economica nel settore, inclusi i promotori della musica leggera e le persone giuridiche che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di gestione di parchi di divertimento.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 17, determina con proprio decreto i presupposti, le condizioni soggettive e oggettive ed i titoli necessari per l'inserimento nella banca dati.

3. La registrazione nella banca dati costituisce titolo preferenziale per rivestire il ruolo di direttore generale, direttore artistico e direttore organizzativo nelle fondazioni lirico-sinfoniche, nei teatri di tradizioni, nelle istituzioni concertistico-orchestrali, nei teatri stabili e nei soggetti stabili della danza, negli organismi di promozione e di formazione del pubblico, nei teatri municipali, nelle rassegne e nei festival, nell'Ente teatrale italiano, nella fondazione La Biennale di Venezia e nella Fondazione INDA, nonché per svolgere attività di organizzatore di compagnia e di promotore in imprese che operano nella musica leggera con il sostegno diretto o indiretto dello Stato.

Art. 14

Disciplina della professione di agente per lo spettacolo

1. È riconosciuta e disciplinata la figura di agente di spettacolo quale soggetto che, in forza di un contratto scritto di procura, rappresenta artisti, esecutori e interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

- a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;
- b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base ad esplicito mandato;
- c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- d) ricevere comunicazioni che riguardano prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un registro degli agenti dello spettacolo dal vivo e la commissione deputata alla tenuta del registro, alla verifica dei requisiti di ammissione e di cancellazione, alla vigilanza sull'attività degli iscritti, previa definizione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dei principi del codice deontologico e delle sanzioni a carico di coloro che esercitano tale attività senza la necessaria iscrizione o violando il codice deontologico.

3. La commissione di cui al comma 2, è composta da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata e da due rappresentanti degli agenti, su indicazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è disciplinata l'attività della commissione che resta in carica due anni non rinnovabili.

5. Per l'esercizio della professione di agente per lo spettacolo dal vivo è obbligatoria l'iscrizione al registro.

6. La commissione definisce il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente.

Art. 15**Interventi in materia di tutele assicurative, di collocamento al lavoro di welfare**

1. Le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata.

2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e' estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 4 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

« 4-bis) i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005 ».

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, misure di politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale delle categorie artistiche dei tescicorei e dei ballerini.

4. Tra le misure di cui al comma 3 rientrano:

a) la costituzione presso l'ENPALS di un apposito fondo la cui dotazione iniziale è di 6 milioni di euro a carico dell'Ente;

b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione percepita in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 40 anni o a 45 anni, rispettivamente se di sesso femminile o maschile, e di un'anzianità contributiva nella specifica categoria dei ballerini o tescicorei di almeno 20 anni. Viceversa l'importo del trattamento sarà ridotto in proporzione agli anni maturati;

c) previsione della cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, derivanti da attività lavorativa prestata;

d) obbligo a carico dei percettori a svolgere incarichi non retribuiti presso amministrazioni pubbliche, individuati attraverso apposite convenzioni finalizzate alla promozione dell'attività del balletto classico. Tale obbligo non potrà eccedere un numero di ore settimanali stabilito dalla CCNL per la categoria di cui al presente articolo pari all'importo percentuale del trattamento percepito.

5. I lavoratori di cui al comma 1 che non raggiungono le 120 giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzando coefficienti di trasformazione tali da equiparare i diversi criteri di annualità contributiva in vigore nei due enti, ai fini del raggiungimento del diritto.

6. La rapida iscrizione dei lavoratori dello spettacolo e l'incontro con gli operatori del settore sono assicurati dalla borsa «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, in coordinamento con la borsa continua nazionale del lavoro prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Al fine di constatare l'andamento del mercato del lavoro nel settore, alla medesima lista sono altresì attribuite competenze finalizzate al monitoraggio statistico e alla valutazione delle politiche del lavoro.

Art. 16**ARCUS Spa**

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 24 settembre 2008, n. 12 sostiene lo spettacolo dal vivo esclusivamente compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative tese a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

Art. 17**Consiglio dello spettacolo dal vivo**

1. E' istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal Presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e da 20 membri designati nel numero di:
- dodici dalla Conferenza unificata, acquisite nel numero di quattro ciascuno le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati dai Presidenti delle regioni e province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;
 - quattro dal Ministro per i beni e le attività culturali;
 - quattro dall'associazione datoriale del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. I componenti del Consiglio restano in carica due anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, ed esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
3. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
4. In caso di impedimento il Presidente e' rappresentato nelle sue funzioni dal vice Presidente eletto in seno al Consiglio stesso. In caso di impedimento di entrambi presiederà il membro più anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza relativa. Il numero legale è rappresentato da 13 dei 25 componenti del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio e dei Comitati tecnici partecipa il Direttore generale dello spettacolo dal vivo.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di comitato tecnico, esprimendo pareri obbligatori e vincolanti al Ministro per i beni e le attività culturali. Partecipa ai lavori, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria, esprime indicazioni su:
- gli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo e sull'attività normativa dello Stato per i criteri e per le modalità di erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo;
 - la ripartizione della quota parte del Fondo per ogni settore di intervento di cui al comma 1;
 - le proposte di utilizzo di risorse aggiuntive;
 - le proposte per lo sviluppo e per il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo sul territorio;
 - l'esame di questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e di temi prospettati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata nonché dalle associazioni datoriali e sindacali operanti nel settore.
7. I comitati tecnici di cui al comma 1, composti da sei membri scelti proporzionalmente rispetto alle istituzioni che li hanno designati e alle materie di competenza, esprimono indicazioni su:
- la normativa di riferimento del settore e sui suoi criteri e parametri attuativi;
 - il riparto delle risorse all'interno del settore di riferimento;
 - la valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività, con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
 - l'esame di specifiche questioni inerenti il settore di riferimento.
8. Per la valutazione di cui al comma 7, lettera c) i comitati tecnici dovranno esprimere pareri obbligatori e vincolanti e tenere conto dei criteri automatici fissati con apposito decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata e dei relativi valori percentuali per un'incidenza complessiva non superiore al 60% della valutazione finale. Rientrano tra i criteri:
- di carattere generale la direzione artistica ed organizzativa; l'identità e la continuità del nucleo artistico e tecnico; il progetto artistico già realizzato; l'innovazione dell'offerta culturale attraverso l'integrazione delle arti sceniche, la messa in scena di nuovi autori e di nuovi talenti sia in campo artistico che tecnico; la tenuta degli spettacoli; l'attenzione rivolta al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale; la sana gestione economica in termini di rapporto fra entrate ed uscite e fra entrate di bilancio ed intervento pubblico; la capacità imprenditoriale di reperire risorse da privati ed enti locali territoriali; il numero degli spettatori paganti; l'impiego delle nuove tecnologie e l'utilizzazione dei suoi strumenti di comunicazione e diffusione per la più ampia fruizione;
 - di carattere specifico per le attività con carattere di stabilità: la prevalenza dell'attività produttiva e la costante presenza sul proprio bacino di utenza; la presenza di una compagnia/complesso di giovani interpreti per la ripresa del proprio repertorio;
 - di carattere specifico per le attività con carattere itinerante: la presenza diffusa sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree meno servite; la presenza di una compagnia/complesso di giovani interpreti per la ripresa del proprio repertorio;
 - di carattere specifico per le attività di esercizio e di promozione e formazione del pubblico: l'offerta multidisciplinare

di spettacolo; lo spazio riservato alle nuove proposte ed alle nuove formazioni; la durata temporale dell'attività nell'anno solare; la tipologia e la tempistica dei compensi corrisposti alle produzioni ospitate; momenti di informazione e di preparazione agli eventi idonei a favorire la cultura dello spettacolo dal vivo; l'efficacia della presenza sul territorio cittadino e regionale.

9. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o su sua delega dal vicepresidente del Consiglio, e deliberano a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.

10. Il Consiglio procede a periodiche consultazioni delle associazioni sindacali dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di acquisire elementi di valutazione e indicazioni sulle problematiche del mondo del lavoro.

11. All'atto d'insediamento del Consiglio sono soppresse, la Consulta per lo spettacolo e le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.

Capo III

ATTIVITÀ SETTORIALI

Art. 18

Attività musicali

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;

b) la tutela del repertorio classico e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;

c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;

e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;

f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;

g) l'attività di complessi musicali;

h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;

i) la diffusione della musica leggera, popolare e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale.

Art. 19

Attività teatrali

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.

2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:

a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;

b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;

c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta teatrale, con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

46 - Documenti. Legge quadro per lo spettacolo

- d) una qualificata azione di distribuzione dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
- e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
- f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegne per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
- g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

Art. 20 **Attività di danza**

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
 - a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
 - b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
 - c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
 - e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, con estensione a tutte le istituzioni di danza riconosciute dei benefici fiscali previsti per gli enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
 - f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
 - g) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.
3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

Art. 21 **Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare**

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:
 - a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
 - b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;
 - c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
 - d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;
 - e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
 - f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
 - g) la ristrutturazione di aree attrezzate.
3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.